

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2022
148/2022/R/GAS

INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI A FAVORE DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE SITUAZIONE DI TENSIONE NEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DEL GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1198^a *bis* riunione del 30 marzo 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011)
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito: decreto Sostegni-*ter*);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas/64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 359/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 636/2021/R/com (di seguito: deliberazione 636/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 144/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è competente a regolare tutte le attività di pubblica utilità in cui si articolano le filiere dei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi inclusa l’attività di vendita, all’ingrosso e al dettaglio; l’esercizio di tali funzioni è orientato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge, al perseguimento delle diverse finalità della promozione della concorrenza nei mercati, della promozione dell’efficienza nell’erogazione dei predetti servizi, della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, tenuto anche conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- con la legge 125/07, è inoltre stabilito che l’Autorità definisca, in base ai costi del servizio, *“i prezzi di riferimento per le forniture di [...] gas naturale”* ai clienti domestici che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali, fatti *“salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- inoltre, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 93/2011, l’Autorità, al fine dell’efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli di monitoraggio, *“può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati”*, oltre che per promuovere una concorrenza effettiva, anche per *“garantire il buon funzionamento dei mercati”*; la norma ha in tal modo esteso (ed entro i suddetti limiti) il potere di regolazione dell’Autorità anche al perseguimento di finalità di riequilibrio dei mercati in peculiari ed eccezionali situazioni di tensione degli stessi, che si ripercuotono negativamente sul *welfare* della domanda (cui dovrebbe normalmente tendere, in ultima istanza, un mercato concorrenziale).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell’ambito del servizio di distribuzione trova applicazione la componente UG_2 , articolata nell’elemento UG_{2c} , a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, espresso in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglioni di consumo e finalizzato a contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi e di garanzia di remunerazione degli esercenti, e nell’elemento UG_{2k} a copertura degli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il biennio 2010-2012 in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 4825/2016 e del TAR Lombardia 38/2020;
- relativamente all’esazione delle componenti, l’articolo 73 del RTDG prevede che le imprese distributrici versino alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: Cassa), entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo, il gettito delle componenti RE, RS, UG_1 , UG_2 e UG_3 .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'attuale contesto di grave crisi internazionale ha determinato una situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale e comunitario, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, con un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, e connesse ricadute negative sul versante della domanda, soprattutto della clientela finale di piccole dimensioni; tale situazione si è gravemente acuita a partire dalla fine del mese di febbraio in seguito allo scoppio del conflitto armato tra i due Paesi, con un incremento dell'incertezza sul sistema nazionale;
- oltre agli effetti diretti legati all'aumento dei prezzi, l'attuale situazione può determinare criticità sui clienti finali, anche in termini di difficoltà dei pagamenti; come segnalato da operatori e associazioni la crescente volatilità dei mercati associata agli alti livelli dei prezzi ha determinato un livello di rischio elevato cui potrebbe accompagnarsi un potenziale incremento della morosità dei clienti finali;
- in tale contesto, il Governo italiano è intervenuto a più riprese, con una serie di iniziative legislative (disegni di leggi approvati, quali la legge di bilancio 2022, e provvedimenti legislativi d'urgenza, quali, da ultimi, i decreti-legge 17/2022 e 21/2022), volte ad adottare misure per fronteggiare una situazione ritenuta di *"eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale"*, avendo altresì riguardo alle esigenze di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale e di riequilibrare gli esiti dei mercati limitandone così gli impatti sui clienti finali;
- tra tali misure, in particolare, ve ne sono alcune dirette a contrastare gli effetti che la suddetta situazione congiunturale di instabilità del sistema può produrre sui mercati al dettaglio, creando situazioni di potenziale instabilità; tra queste rientrano l'introduzione di specifiche disposizioni in tema di rateizzazione a tutela dei clienti domestici relativamente alle fatture emesse nei primi quattro mesi dell'anno in corso (cui l'Autorità ha dato attuazione con la deliberazione 636/2021/R/com);
- sotto altro profilo, inoltre, è stato attribuito all'Autorità il compito di svolgere un apposito monitoraggio sui contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (cfr. articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21/2022), al fine della cui operatività l'Autorità ha adottato prime misure con la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/gas; un tale monitoraggio consentirà di ampliare l'ambito d'osservazione dei fenomeni ed approfondire le dinamiche sottese a eventuali differenziali tra i prezzi applicati ai clienti finali e i costi di approvvigionamento, anche nell'ambito dei contratti di lungo periodo;
- dall'esercizio di tale nuova, specifica, funzione di monitoraggio, potrebbero emergere elementi utili per impostare nuovi interventi, anche legislativi, di ulteriore contrasto all'eccezionale situazione di instabilità – denunciata dal Governo – del sistema nazionale di gas naturale; ciò potrebbe comportare l'acquisizione di ulteriori risorse da redistribuire a beneficio della clientela finale colpita dall'attuale tensione dei mercati, in particolare i clienti di piccole dimensioni;

- tuttavia, le attuali esigenze congiunturali e le tensioni che si registrano nel settore rendono necessario intervenire con urgenza, anticipando i possibili effetti a beneficio della clientela finale, con particolare riferimento ai clienti di piccole dimensioni; ciò anche considerando che la mitigazione assicurata dal dispositivo di rateizzazione introdotto con la legge di bilancio 2022, non produrrà più effetti a partire dalle fatture emesse dal mese di maggio;
- per le finalità di cui al punto precedente si potrebbero transitoriamente utilizzare le giacenze presso i conti gestiti dalla Cassa;
- in tal modo, pertanto, si potrebbe in parte mitigare, a garanzia del buon funzionamento del mercato *retail* del gas naturale, lo squilibrio che lo connota, nei termini sopra descritti, e che si ripercuote negativamente sul *welfare* della domanda; in tale prospettiva, pertanto, l'intervento dell'Autorità risulta coerente, oltre che con la finalità, anche coi vincoli posti dal sopra richiamato articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/2011; a quest'ultimo riguardo, infatti, l'intervento risulta: (i) necessario e opportuno, rispetto alla finalità di mitigare i predetti squilibri del mercato *retail*, anche in considerazione del venir meno del dispositivo eccezionale di rateizzazione disposto con la legge di bilancio 2022; (ii) proporzionata in ragione del fatto che le suddette finalità sono perseguite mediante l'utilizzo temporaneo di giacenze presenti sui conti gestiti dalla Cassa, che potranno essere eventualmente reintegrati sulla base di possibili interventi da adottare in seguito all'attività di monitoraggio sopra richiamata o recuperati successivamente.

RITENUTO CHE:

- sia urgente trasferire fin da subito alla generalità dei clienti finali di piccole dimensioni i potenziali benefici derivanti dalle misure che potrebbero essere adottate, anche in seguito agli esiti della prima attività di monitoraggio dell'Autorità;
- a tal fine sia pertanto necessario definire modalità di immediata implementazione e al tempo stesso coerenti con le tempistiche del processo di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, che vedrà a breve il superamento della tutela di prezzo;
- sia conseguentemente opportuno prevedere che il suddetto trasferimento sia effettuato attraverso una componente della tariffa di distribuzione, in modo che possano beneficiarne tutti i clienti finali, senza creare potenziali distorsioni tra i medesimi in dipendenza del mercato in cui si forniscono;
- in particolare, sia necessario, anche al fine di permetterne l'immediata applicazione, aggiornare l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g) del RTDG, attraverso l'applicazione di una componente di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui;
- il richiamato trasferimento possa essere effettuato, nell'immediato, utilizzando transitoriamente le disponibilità finanziarie in giacenza nei conti di gestione di Cassa;
- sia altresì necessario istituire un conto di gestione straordinario presso la Cassa, destinato a garantire il finanziamento degli importi di cui all'elemento UG_{2c} derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta; nel dettaglio sia necessario prevedere:

- a) le modalità con cui la Cassa liquidi a ciascuna impresa di distribuzione gli importi derivanti dall'applicazione dell'elemento UG_{2c} qualora il gettito della componente UG_2 risulti negativo;
- b) che la Cassa definisca specifiche modalità affinché le imprese di distribuzione forniscano le informazioni necessarie per avere separata evidenza tra gli importi dell'elemento UG_{2c} destinati ad alimentare il conto di cui all'articolo 84 del RTDG e quelli rinvenienti dall'elemento UG_{2c} che dovranno essere oggetto del finanziamento attraverso il conto di gestione straordinario;
- c) che, ai fini delle esigenze di finanziamento del suddetto conto di gestione straordinario, la Cassa possa utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione afferenti, in via prioritaria, il settore gas;
- d) che la Cassa informi tempestivamente l'Autorità degli importi trasferiti al conto di gestione straordinario per le finalità di cui alla precedente lettera c;
- sia infine necessario rinviare ad un successivo provvedimento:
 - la revisione dei valori della componente modificata dal presente provvedimento a partire dall'1 luglio 2022;
 - l'individuazione delle modalità e dei tempi di restituzione ai conti di spettanza delle risorse finanziarie reperite ai sensi del precedente punto, lettera c), tenuto conto che le giacenze presenti sui conti gestiti dalla Cassa e temporaneamente utilizzate ai fini del presente provvedimento potranno essere reintegrate sulla base di possibili interventi da adottare anche in seguito all'attività di monitoraggio sopra richiamata e comunque con tempistiche che saranno definite in coerenza con il tempestivo assolvimento dei pagamenti in capo ai conti della medesima Cassa

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione ARG/gas 64/09

1.1 A decorrere dall'1 aprile 2022 la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09 è sostituita dalle seguente tabella:

“Tabella 2 - Elementi UG_{2c} e UG_{2k}

a) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>		<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021	Dall'1 aprile 2019
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG_{2c}				
		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021 al 31 marzo 2022	Dall'1 aprile 2022	
					Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas
		c€/Smc				
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,5000
2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	4,6200	-11,5000
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	2,7300	-11,5000-
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	2,2100	-11,5000
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	1,5800	0,0000
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,6600	0,0000
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG_{2k}			
		Dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020	Dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020	Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc			
1	0-120	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
2	121-480	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
3	481-1.560	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
4	1.561 – 5.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
5	5.001 – 80.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
6	80.001 – 200.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
7	Oltre 200.000	n.a.	n.a.	0,0000	0,0000

b) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc

	Elemento UG_{2c}		Elemento UG_{2k}
	Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021	Dall'1 luglio 2020
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG_{2c}

		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021 al 31 marzo 2022	Dall'1 aprile 2022	
					Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas
		c€/Smc				
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,5000
2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	4,6200	-11,5000
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	2,7300	-11,5000,
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	2,2100	-11,5000,
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	1,5800	0,0000
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,6600	0,0000
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG _{2k}	
		Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc	
1	0-120	0,0000	0,4700
2	121-480	0,0000	0,4700
3	481-1.560	0,0000	0,4700
4	1.561 – 5.000	0,0000	0,4700
5	5.001 – 80.000	0,0000	0,4700
6	80.001 – 200.000	0,0000	0,4700
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000

- 1.2 Ciascuna impresa di vendita applica le disposizioni in materia di fatturazione di cui all'articolo 6 della deliberazione [oneri].

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 2.1 È istituito presso la Cassa un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento degli importi derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'1 aprile 2022, dell'aliquota aggiuntiva dell'elemento UG_c di cui alle lettere a) e b) della tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09.
- 2.2 Ai fini della copertura delle esigenze di finanziamento del conto istituito ai sensi del comma precedente, la Cassa può utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione afferenti, in via prioritaria, il settore gas. La Cassa informa

tempestivamente e costantemente l’Autorità in relazione ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità e i tempi di restituzione ai conti di spettanza delle risorse finanziarie reperite ai sensi del presente comma.

- 2.3 La Cassa, con proprie circolari, definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione forniscono le informazioni utili per tenere separata evidenza degli importi relativi all’elemento UG_{2c} destinati ad alimentare il conto di cui all’articolo 84 del RTDG e quelli rinvenienti dall’elemento UG_{2c} oggetto del finanziamento attraverso il conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1.
- 2.4 Relativamente all’esazione delle componenti di cui all’articolo 73 del RTDG, per il periodo di applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’elemento UG_{2c} di cui alla tabella 2, lettere a) e b) allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come introdotta dal presente provvedimento, le imprese distributrici versano o ricevono alla/dalla Cassa gli importi derivanti dall’applicazione della componente UG_2 entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo. A tale fine, la Cassa definisce con proprie circolari le relative modalità operative.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 aprile 2022.

30 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini